



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 50 – 31 GENNAIO 2025

Riunione del 22 Gennaio 2025

29.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Ragazzo Giannino** – in qualità di Presidente p.t. della S.S. LAGUNA VOLLEY
- S.S. **LAGUNA VOLLEY** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente relatore
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 30/2024-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Ragazzo Giannino:** *“nella qualità di Pres. p.t. della Laguna Volley, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per comportamento contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva per non aver tenuto fede agli impegni pattizi assunti con il Sig. P. G., esonerandolo di fatto senza una formale comunicazione e omettendo il pagamento dei compensi pattuiti”;*

- **S.S. Laguna Volley:** *“in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente”;*

oooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 22 Gennaio 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Giuseppe Mario Militerni, risultavano collegati il Sig. Ragazzo Giannino, Presidente della società S.S. Laguna Volley unitamente al difensore nominato Avv. Stefano Malfatti.



il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto della memoria depositata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 04/11/2024 a mezzo del quale il Sig. P. G. segnalava alla Procura Federale Fipav:

- di aver prestato attività di preparatore fisico per la Laguna Volley nella stagione sportiva 2023-2024 in forza di regolare contratto di prestazione sportiva ma di non aver ricevuto, nonostante i diversi solleciti, le spettanze contrattualmente previste;
- di essere stato confermato come preparatore fisico anche per la stagione sportiva 2024-2025, sempre in forza di regolare contratto di prestazione sportiva, ma di essere stato allontanato senza una formale comunicazione di esonero;
- che, nonostante le varie richieste di chiarimento in merito al proprio allontanamento, il Presidente della Laguna Volley si era sempre rifiutato di fornire formali giustificazioni, sostenendo che l'esponente stava prestando la propria attività solo in prova e che non era stato mai formalizzato alcun contratto;

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione della documentazione allegata all'esposto, veniva trasmessa, in data 19.11.2024, la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati.

All'esito, il Sig. Ragazzo Giannino, in riferimento alla notifica ricevuta, con comunicazione pec del 21.11.24, faceva presente che le parti avevano già concordato in merito una risoluzione bonaria che poteva essere confermata anche dal signor P. G..

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.



Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato compiutamente la documentazione oggetto del presente procedimento nonché le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie difensive depositate, ritiene come la condotta contestata, oggetto del presente procedimento, non possa integrare una violazione dei principi di lealtà e probità sportiva.

Le risultanze probatorie offerte a supporto dei capi di incolpazione, infatti, confliggono apertamente e si pongono in evidente contrasto con le prove offerte dalla difesa degli incolpati unitamente alla memoria difensiva, così da emergere una divergente ricostruzione dei fatti meritevole, semmai, di un approfondimento istruttorio innanzi alla Giustizia ordinaria e non davanti a questo Tribunale, non ravvedendosi, infatti, a carico degli odierni incolpati, alcuna potenziale responsabilità di carattere disciplinare in relazione al rapporto di collaborazione intercorso.

Peraltro, valutato il tenore dei messaggi audio e delle trascrizioni depositate, è emerso come gli odierni contraddittori abbiano comunque chiarito definitivamente i loro contrasti e definitivamente raggiunto una intesa rispetto alle loro divergenti posizioni.

Per le suesposte ragioni il Tribunale ritiene, sulla base di quanto emerge dagli atti del procedimento, che gli elementi di colpevolezza forniti a carico degli incolpati non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone il non luogo a sanzione nei confronti del Sig. Ragazzo Giannino e del sodalizio S.S. Laguna Volley, in persona del Presidente p.t.

Roma, 30 Gennaio 2025.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 31 gennaio 2025